

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 458 DEL 24/05/2016

OGGETTO: ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI CONCERNENTI L'AREA DI ATTIVITÀ LABORATORIO ANALISI – CENTRO TRASFUSIONALE – RETTIFICA AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE DISPOSITIVI PER DIAGNOSTICI IN VITRO: PROVETTERIA SOTTOVUOTO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		AVV ROBERTO DI GENNARO	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 24/05/2016	Al 08/06/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

SU proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO DI SPESA

Premesso e considerato quanto segue:

- ✓ Con deliberazione n. 1348 del 2/12/2015 quest'Azienda ha autorizzato l'indizione della procedura d'aggiudicazione, sotto soglia europea, per la fornitura di dispositivi diagnostici in vitro (provetteria sottovuoto), a mezzo gara telematica (suddivisa in 12 lotti – valore complessivo della fornitura, compresa l'opzione di rinnovo, ragguagliata alla disponibilità di spesa fino al raggiungimento del tetto massimo complessivo, invalicabile, di € 206.900,00), da aggiudicarsi al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, approvando relativo CSA e l'allegato riepilogativo dei criteri di valutazione; si tratta di procedura inserita nell'attività programmatoria concernente l'area di attività Laboratorio Analisi – Centro Trasfusionale di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 1199 del 28/10/2015;
- ✓ il 19/04/2016, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 91 del 19/04/2016) il nuovo Codice Appalti (D.lgs 50/2016); le disposizioni transitorie del nuovo Codice (art. 216) prevedono in varie parti la parziale applicabilità del Regolamento di attuazione del D.Lgs 163/06, fino a quando ANAC emanerà le linee guida attuative del Nuovo Codice, da recepire, di volta in volta con Decreto (ne sono previsti oltre 50);
- ✓ con comunicato del 22/04/2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno ritenuto opportuno precisare, tra le altre cose, che le procedure di scelta del contraente e i contratti non avviati (cosa s'intenda per "non avviati" è precisato dallo stesso Codice, nelle norme transitorie, e richiamato nello stesso comunicato) entro il 18 aprile u.s. "dovranno essere riformulati in conformità al nuovo assetto normativo recato dal decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ✓ gli inviti per la fornitura di che trattasi non erano stati spediti al 18 aprile (le gare sono state scadenziate secondo priorità d'approvvigionamenti, alla luce dei contratti correnti, e secondo carichi di lavoro del personale del Provveditorato); occorre quindi modificare la progettazione, non nella parte tecnica, che appare coerente con le previsioni del nuovo Codice, bensì dal punto di vista giuridico contrattuale nelle parti relative ad alcuni aspetti dei criteri di valutazione e prettamente contrattuali: pertanto, l'originaria progettazione tecnica proveniente dalla Farmacia, può essere integrata, per gli aspetti sopra descritti come nuovo CSA e come da criteri di valutazione **allegati** alla presente che sostituiscono integralmente quelli precedentemente approvati con deliberazione n. 1348 del 2/12/2015; gli atti di gara sono conformi anche a quanto previsto dal nuovo Codice in materia di favore,

nel rispetto dei principi comunitari in materia di libera concorrenza e non discriminazione, verso le micro imprese, piccole e medie imprese (in particolare i riferimenti sono agli artt. 51 e 95);

- ✓ inoltre, successivamente all'adozione del provvedimento 1348/2015, si è accertato che il meta prodotto è presente sul Mepa; pertanto, l'appalto sarà espletato sul Mepa, a patto e a condizione che ciò sia possibile nel momento in cui sarà necessario spedire gli inviti (infatti, ancora il 17 maggio non risultano disponibili modelli di condizioni di fornitura per esperire Rdo con il criterio qualità prezzo, per di più con lotti con presenza di sub componenti, su piattaforma Consip, aggiornate ai sensi del D.lgs 50/2016 – scambio di corrispondenza a mezzo e mail in atti);
- ✓ l'art. 31 del D.Lgs 50/2016 detta nuove disposizioni in materia di individuazione e conferimento dell'incarico di Rup, tra l'altro soggette a "soft law"; occorre decidere come procedere nelle more della definizione delle strutture che, alla luce della nuova disciplina normativa e dei futuri decreti attuativi dovranno (accettazione dell'incarico obbligatoria – art. 31 c. 1 del Codice) assumere, di volta in volta, l'incarico di Rup (ex lege spettante al Capo struttura qualora questi non designi con provvedimento formale altro soggetto), a seconda della tipologia della procedura di acquisizione; il Codice detta disposizioni transitorie (art. 31 c. 5 del nuovo Codice, con rinvio all'art. 216 c. 8 dello stesso Codice che, a sua volta, rinvia temporaneamente al DPR 207/2010); per tale ragione, fermi gli incarichi di progettazione e fermi gli oneri di esecuzione contrattuale in carico ai Servizi Farmaceutici, per il presente provvedimento la struttura individuata ai sensi dell'art. 31 c. 1 del nuovo Codice può essere il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale, il cui titolare designerà il Rup con provvedimento formale;

VISTI:

- D. Lgs. 50/2016;
- DPR .207/2010;
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.
- l'atto aziendale;
- la deliberazione aziendale n. 1430/2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di rettificare l'autorizzare a contrarre disposta con deliberazione n. 1348/2015 come da allegati CSA e criteri di valutazione offerte che sostituiscono integralmente quelli approvati precedentemente;
- per le ragioni esposte in premessa, fermi gli incarichi di progettazione e fermi gli oneri di esecuzione contrattuale in carico ai Servizi Farmaceutici, per il presente provvedimento la struttura individuata ai sensi dell'art. 31 c. 1 del nuovo Codice è il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale, il cui titolare designerà i Rup con proprio provvedimento formale (determinazione);
- di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza: al Servizio Contabilità e Bilancio, all'Area Programmazione, Controllo e Committenza, ai Servizi Farmaceutici.

**Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme**

per il Servizio
R. Di Gennaro
F.Deledda
Codice Servizio 160/2016

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO: PROVETTERIA SOTTOVUOTO

ABBREVIAZIONI

n.b.: tutti i riferimenti a norme contenute nel presente disciplinare sono ai testi vigenti

Codice dei contratti: decreto legislativo 50/2016;

Azienda: ASL 2 di Olbia

Appaltatore, Aggiudicatario: il soggetto cui è aggiudicato l'appalto

Offerente: il soggetto che presenta offerta relativamente all'appalto di che trattasi

CSA: Capitolato Speciale d'appalto

CGA: Capitolato Generale d'appalto dell'ASL 2 di Olbia (di cui alla deliberazione 412/2016)

- GARA A PROCEDURA NEGOZIATA
- AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 95 c. 2 DEL D. LGS 50/2016 (OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA).
- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
- STAZIONE APPALTANTE: ASL 2 – OLBIA, VIA BAZZONI-SIRCANA, 2 , 07026 OLBIA (OT)
- IMPORTO A BASE D'ASTA, NETTO IVA, SU BASE ANNUA: **€ 76.993,90**;
- VALORE DELL'APPALTO, NETTO IVA PER 30 MESI: **€ 192.484,75**;
- DURATA E VALORE DELL'OPZIONE DI RINNOVO: LA DURATA DELL'OPZIONE DI RINNOVO È RAGGUAGLIATA ALLA DISPONIBILITA' DI SPESA FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL TETTO MASSIMO COMPLESSIVO, INVALIDABILE, DI € 206.900,00 E SARA' DETERMINATA, DOPO L'AGGIUDICAZIONE, IN BASE AI PREZZI DI AGGIUDICAZIONE (LA STIMA SUI VALORI A BASE D'ASTA E' DI POCO PIU' DI 2 MESI).
- **VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO, NETTO IVA, AI SENSI DELL'ART. 35 DEL CODICE: € 206.900,00.**

N.B: NON PREVISTI ONERI DA INTERFERENZA

SOMMARIO

1. **OGGETTO DELLA FORNITURA – TIPOLOGIA DELL’OBBLIGAZIONE**
2. **DURATA, BASE D’ASTA E VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRATTO - OPZIONE DI RINNOVO**
3. **CARATTERISTICHE MINIME DELLA FORNITURA RICHIESTA – REGOLE SPECIALI**
4. **NORME GENERALI DI FORNITURA**
5. **GARANZIE, CONFEZIONAMENTO E CONSEGNE**
6. **MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO**
7. **PENALITA’ – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO**
8. **STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**
9. **CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**
10. **NORME DI RINVIO – PATTO D’INTEGRITA’**
11. **SCHEMA DI CONTRATTO – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA – TIPOLOGIA DELL’OBBLIGAZIONE

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di dispositivi diagnostici in vitro (provetteria sottovuoto) per l’Azienda sanitaria Locale n. 2 di Olbia, di seguito indicata come “Azienda”, meglio dettagliati nell’allegato 1.

L'appalto è suddiviso in n. 12 lotti, così come indicato nell’**Allegato n. 1** al presente CSA.

Le quantità annuali riportate nell’Allegato 1 sono puramente indicative e non impegnative, essendo subordinate a circostanze cliniche e tecnico scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili; esse potranno variare in caso di modifica degli attuali indirizzi terapeutici o delle disposizioni regionali in materia, oltre che in base ai flussi di utenza. Il Fornitore, pertanto, non avrà diritto ad elevare proteste od eccezioni per richieste di quantitativi maggiori o minori; non saranno riconosciuti compensi, rimborsi o indennità di alcun genere, neanche a titolo risarcitorio, qualora l’ Azienda ordini quantitativi inferiori a quelli stimati o eccedenti il quinto d’obbligo.

I quantitativi di ciascun lotto potranno subire contrazioni al verificarsi di circostanze imprevedute od imprevedibili alla data di stipula dei contratti, dovute a ragioni oggettive sopravvenute (a mero titolo esemplificativo e non tassativo si segnalano: obsolescenza tecnico-scientifica dei prodotti oggetto di gara, modifiche legislative, regolamentari o normative in ordine alla loro utilizzabilità, etc.) o comunque per cause di forza maggiore

Le quantità indicate pertanto non costituiscono impegno o promessa dell’Azienda, essendo i consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare

condizione dell'Azienda, nonché ad eventuali misure di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Sardegna.

Si precisa che l'appalto è concepito come obbligazione di risultato; pertanto le forniture dovranno essere rese perfettamente operative e includere ogni prestazione necessaria a tale scopo, anche se non espressamente prevista in atti di gara ed in offerta, fino alla consegna nei locali di destinazione.

In considerazione della riorganizzazione in corso del Sistema Sanitario Regionale, gli operatori economici partecipanti alla procedura e coloro tra questi che in seguito risulteranno aggiudicatari devono accettare che, durante il periodo di valenza contrattuale, i contratti oggetto della presente gara e tutti i rapporti attivi e passivi derivanti da essi possano subire delle modificazioni soggettive ed oggettive, fino anche alla risoluzione anticipata dei contratti stessi, eventualmente anche conseguente ad aggiudicazione di gara centralizzata regionale a condizioni migliori rispetto a quelle di aggiudicazione della presente.

ART. 2 - DURATA, BASE D'ASTA E VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRATTO - OPZIONE DI RINNOVO

I contratti avranno durata **30** mesi, a partire dalla data di sottoscrizione.

L'Azienda ha facoltà (diritto potestativo) di disporre il rinnovo per un periodo da determinarsi dopo l'aggiudicazione in relazione: al valore effettivo dei contratti a seguito di ribassi ricevuti e alla spesa massima ammissibile, calcolata ex art. 35 del Codice, che è pari ad € 206.900,00 netto Iva (stima durata opzione rinnovo su basi d'asta circa 2 mesi).

Per le basi d'asta, i valori annuale e complessivo dell'appalto e di rinnovo si veda più nel dettaglio prospetto di prima pagina e allegato 1 con note esplicative.

La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c. 2 del D.Lgs 50/2016); l'offerente in gara dovrà formulare offerta pari o in ribasso sul prezzo a base d'asta (valore annuale del lotto) con libertà di variare i prezzi indicativi dei singoli prodotti che compaiono in allegato 1, ferma l'invalicabilità del prezzo complessivo a base d'asta.

ART. 3 - CARATTERISTICHE MINIME DELLA FORNITURA RICHIESTA – REGOLE SPECIALI

La tipologia, le caratteristiche specifiche e le quantità presunte annuali sono indicate nell'Allegato n. 1, nel quale sono specificati: il numero dei lotti, le confezioni, l'unità di misura, la quantità annuale stimata, il prezzo unitario indicativo e l'importo complessivo del lotto (importo annuo) a base d'asta (impossibilità di offerte in aumento).

Tutti i prodotti posti in gara dovranno corrispondere a quanto richiesto.

Di seguito sono riportate regole inerenti la formulazione dell'offerta economica:

A) il ribasso dev'essere effettuato sulla base d'asta, data dal valore complessivo annuale del lotto (somma dei sub prodotti dati dal valore di ciascuna componente per le relative quantità stimate);

B) ferma restando l'impossibilità (**pena l'esclusione**) di superare il valore complessivo annuale del lotto a base d'asta e l'impossibilità di modificare i quantitativi stimati in ogni lotto per le singole sub voci, l'offerente ha facoltà di indicare liberamente i prezzi unitari di ciascun sub componente, non essendo vincolato ai prezzi previsti in atti di gara. Peraltro la somma dei sub totali (dati dai prodotti tra i prezzi unitari offerti per ciascuna sub-componente

moltiplicati per i rispettivi quantitativi, che sono invariabili in offerta), costituendo il valore complessivo annuale del lotto offerto, deve coincidere con l'offerta utilizzata per individuare l'aggiudicatario (ribasso sulla base d'asta); in ipotesi di difformità tra i due valori, prevarrà quest'ultimo e i prezzi unitari saranno corretti di conseguenza, in modo costante in base alla percentuale di discordanza, in più o in meno, fino a coincidenza di due valori. Questo controllo sarà effettuato solo dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto e solo per l'offerta dell'aggiudicatario.

ART.4 - CAMPIONATURA

Le ditte dovranno presentare doppia campionatura per tutti i lotti e per le eventuali voci che li compongono. Per ogni lotto e voce sono richiesti 5 campioni di prova in gara e 5 campioni in deposito (vendita su campione, art. 1522 del C.C.). Poiché la campionatura ha anche valenza di requisito di capacità tecnica, irregolarità nella presentazione della campionatura potranno essere sanate (c.d. "soccorso istruttorio") alle condizioni previste in lettera invito, nel rispetto della normativa vigente.

La campionatura deve pervenire, con ogni mezzo, nel rispetto della normativa commerciale-fiscale vigente sui trasporti di merci (documento di trasporto, etc.), al seguente indirizzo: Farmacia interna ospedale "Giovanni Paolo II" loc. Tannaule Via Sircana Bazzoni Olbia piano S-2. in ogni plico, all'esterno dovrà essere specificato "Contiene campioni per la fornitura di provetteria di laboratorio per l'ASL 2 di Olbia" e alla campionatura dovrà essere allegato documento che riporti il numero dei campioni presentati secondo la numerazione dell'allegato quadro offerta, con l'esatta indicazione del nome commerciale del prodotto, della ditta produttrice ed il nome della ditta offerente.

ART. 5 - NORME GENERALI DI FORNITURA

Per il periodo di durata contrattuale, le forniture saranno richieste in base alle esigenze dell'Azienda; la fase relativa all'emissione degli ordinativi e della liquidazione delle relative fatture sarà interamente gestita dal Servizio Farmacia Ospedaliera e dal Serv. Farmacia Territoriale, di seguito indicati come "*Servizio di Farmacia*".

Quanto ordinato deve essere consegnato franco magazzini dei PP.OO ed extra ospedalieri ordinanti o il diverso punto di consegna indicato nell'ordine, al piano.

Qualora l'operatore economico aggiudicatario sia un R.T.I. gli ordini di acquisto saranno indirizzati esclusivamente all'Impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata.

ART. 6 – GARANZIE, CONFEZIONAMENTO E CONSEGNE

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto. Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da garantire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa.

Il DDT (documento di trasporto) deve riportare, di norma, le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare:

- ✓ Destinatario e luogo di consegna
- ✓ Data e numero di ordine
- ✓ Descrizione dettagliata della fornitura
- ✓ Numero di confezioni consegnate
- ✓ Lotto di produzione
- ✓ Data di scadenza.

ART. 7 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'Azienda, con fatturazione mensile, in formato elettronico, in favore del fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto.

Ciascuna fattura emessa dal fornitore deve indicare il riferimento al contratto di fornitura, il CIG, le richieste di approvvigionamento e le relative consegne nel lasso di tempo considerato cui si riferisce e deve essere intestata all'Azienda.

L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi (tracciabilità dei flussi finanziari), nella consapevolezza che, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il contratto viene risolto *ipso jure*. L'appaltatore comunicherà all'Azienda gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Parimenti, l'appaltatore dovrà comunicare all'Azienda ogni modifica in merito a tale conto corrente e alle persone incaricate ad operare su questo.

Ogni comunicazione relativa al conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavori, alle forniture e ai servizi pubblici dovrà essere inviata entro sette giorni dalla sua accensione unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sia al Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale sia al Servizio Bilancio.

La clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010) si applica anche ove l'Appaltatore si avvalga del sub-appalto ed è quindi applicabile anche ai sub-appaltatori e ai sub-fornitori.

Eventuali modificazioni delle disposizioni normative in materia di termini di pagamento e di interessi moratori che dovessero sopravvenire durante la validità del contratto, si applicheranno direttamente.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo, previa emissione di fattura fiscalmente valida, una volta accertata la regolarità della fornitura.

ART. 8 – PENALITA’ – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO

Si rinvia agli artt. 10 “*Penali*” e 11 “*Risoluzione del contratto e diritto di recesso*” del Capitolato Generale d’Appalto.

ART. 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Si rinvia all’art. 4 del Capitolato Generale d’Appalto.

Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) regolata dalle norme di legge.

ART. 10 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie saranno devolute all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, foro di esclusiva competenza il Tribunale di Tempio Pausania.

ART. 11 - NORME DI RINVIO – PATTO D’INTEGRITA’

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale d’appalto, dalla lettera invito, dagli altri atti di gara e dalle norme richiamate da uno o più degli atti testè elencati, ed in quanto compatibili, si applicano il Capitolato Generale d’Appalto per forniture e servizi di questa Azienda (scaricabile dal sito **www.aslolia.it- bandi e gare**), e, in subordine, le norme civilistiche vigenti in materia.

Il capitolato non disciplina oggi il sub appalto e la cauzione definitiva: si rinvia al riguardo agli artt. 103 e 105 del nuovo Codice appalti.

Alla procedura e al contratto si applica il *patto d’integrità*.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 30/6 del 16/06/2015 ha, tra l’altro, individuato come misura di prevenzione della corruzione l’adozione dei Patti di integrità, richiamati al punto 1.3 del Piano Nazionale Anticorruzione che espressamente recita “*Le pubbliche Amministrazione e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1 comma 17 della L. 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d’integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le P.A. inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d’invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del Protocollo di legalità o del Protocollo d’integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e/o alla risoluzione dal contratto.*” La Giunta Regionale ha altresì disposto che detta misura debba essere applicata da parte delle Stazioni appaltanti alle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi. Il Patto d’Integrità è **allegato sub 2** al presente capitolato e dev’essere accettato espressamente dai potenziali offerenti, **a pena d’esclusione**.

ART. 12 SCHEMA DI CONTRATTO – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Lo schema di contratto, che verrà stipulato con scrittura privata in modalità telematica, è costituito dal connubio tra i seguenti atti, indicati in ordine di priorità e, quindi, di prevalenza:

- a) CSA e relative norme ed atti di rinvio;
- b) CGA e relative norme ed atti di rinvio;

- c) eventuali precisazioni e/o integrazioni alle regole contrattuali date nel termine di ricevimento offerte, in particolare con pubblicazione sul forum di gara;
- d) offerte tecnico – economiche accettate.

Responsabile del procedimento:

Responsabili dell'esecuzione: Servizio Farmaceutico Ospedaliero.

FORNITURA DI DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO: PROVETTERIA SOTTOVUOTO

Criteria di valutazione

L'aggiudicazione verrà disposta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo la seguente ripartizione:

QUALITA': 45 punti alla migliore offerta;

PREZZO: 55 punti alla migliore offerta.

CRITERIO VALUTATIVO	PUNTEGGIO (RISERVATO ALLA COMMISSIONE DI GARA)
Caratteristiche qualitative dei beni, riscontrate nell'utilizzo della campionatura, in termini di utilizzabilità (maneggevolezza, etc.), esclusa qualità dei materiali	Fino a 14 punti
Caratteristiche del confezionamento (sicurezza e gestibilità)	Fino a 10 punti
Qualità dei materiali	Fino a 7 punti
Etichettatura	Fino a 5 punti
Tempo di validità dichiarato al momento della consegna se superiore al minimo di capitolato	Fino a 3 punti
Integrazione e adattabilità agli strumenti in dotazione nel laboratorio aziendale e nel C.Trasfusionale	Fino a 5 punti
Assistenza scientifica durante la fornitura	Fino a 1 punti
TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	45 PUNTI

Relativamente all'attribuzione del punteggio qualità, per ogni singolo criterio/sottocriterio la commissione nel suo insieme, con il concorso delle singole professionalità, assegnerà per ognuna delle offerte un coefficiente variabile fra 0 (zero) ed 1 (uno).

I coefficienti saranno assegnati secondo la seguente griglia di valori:

<i>Giudizio</i>	<i>Coefficiente</i>
<i>Ottimo</i>	<i>Da 0,81 ad 1,0</i>
<i>Distinto</i>	<i>Da 0,61 a 0,80</i>
<i>Buono</i>	<i>Da 0,41 a 0,60</i>
<i>Discreto</i>	<i>Da 0,21 a 0,40</i>
<i>Sufficiente</i>	<i>Da 0,01 a 0,20</i>

I giudizi numerici potranno essere integrati, a discrezione della commissione, da sintetiche osservazioni relative agli aspetti di maggiore e/o minore pregio delle singole offerte tecniche.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO PREZZO:

Per quanto riguarda l'assegnazione del punteggio "prezzo", si utilizzerà la formula bilineare interdipendente, sotto riportata, che prevede l'individuazione del cosiddetto valore soglia, corrispondente alla media dei valori delle offerte dei concorrenti (ribassi sul prezzo messo a base d'asta) e due diversi comportamenti, a seconda che l'offerta del concorrente sia inferiore o uguale al valore soglia (\leq valore soglia) oppure maggiore ($>$ valore soglia), come sotto riportato:

per $A_i \leq A \text{ soglia} \rightarrow C_i = X \cdot A_i / A \text{ soglia}$

per $A_i > A \text{ soglia} \rightarrow C_i = X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - A \text{ soglia}) / (A_{\text{max}} - A \text{ soglia})]$

dove C_i : coefficiente attribuito al concorrente i esimo

$A \text{ soglia}$: media dei valori delle offerte

A_i : Valore dell'offerta del concorrente i esimo

X : coefficiente scelto, da indicare nei documenti di gara, corrispondente a 0,85.

In caso di parità, ai sensi dell'art. 95 c. 13 del D.lgs 50/2016, sarà dichiarata aggiudicataria l'offerta, se esistente, formulata da micro- impresa, piccola o media impresa; qualora più di un'offerta paritaria sia stata presentata da micro- impresa, piccola o media impresa o non vi siano offerte presentate da concorrenti con quelle caratteristiche tra le offerte paritarie, si procederà a sorteggio.

PATTO D' INTEGRITA'

Art.1

Ambito di applicazione

1. Il Patto d'Integrità è lo strumento che la **ASL n.2 di Olbia** adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale, sia interno che esterno, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al Dlgs.163/2006.
2. Il Patto d'Integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra la **ASL n. 2 di Olbia** e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
3. Il Patto d'Integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
4. La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione al Mercato elettronico regionale "Sardegna Cat" e ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, è subordinata all'accettazione vincolante del Patto d'Integrità.
5. Il Patto d'Integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all'art.118 del D.lgs. n.163/2006.
6. Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di Comportamento dei dipendenti della **ASL n.2 di Olbia** al rispetto del quale sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore della **ASL**.

Art.2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Asl n.2 di Olbia

- 1) **Gli Operatori economici:**
 - a) dichiarano di non aver fatto ricorso e si obbligano a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - b) dichiarano di non aver condizionato, e si impegnano a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
 - c) dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegnano a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto;

- d) dichiarano con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese od adottato azioni, e si impegnano a non prendere parte ed a non praticare intese od adottare azioni, tese a restringere la concorrenza od il mercato, vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi della Legge n.287/1990; e dichiarano altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
 - e) si impegnano a segnalare all'ASL n.2 di Olbia qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
 - f) si impegnano a segnalare all'ASL n.2 di Olbia qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di dipendenti della stessa Asl o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione da questa Azienda Sanitaria;
 - g) si impegnano, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria.
- 2) **l'operatore economico aggiudicatario:**
- si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

Art.3

Obblighi dell'Amministrazione aggiudicataria

- 1) **l'Azienda Sanitaria Locale n.2 di Olbia:**
- a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ASL n.2 di Olbia, nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;
 - b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
 - c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
 - d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;
 - e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le

fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall' Azienda;

- f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall' Azienda;
- g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all' autorità giudiziaria;
- h) si impegna all'atto della nomina dei componenti della commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013;
- i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
 - soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
 - soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
 - enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/ o di rappresentanza;
 - in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

2) l' Azienda Sanitaria Locale n.2 di Olbia:

si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto ed a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art.4

Violazione del Patto d'Integrità

- 1) La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni:
- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;

- b) la risoluzione di diritto del contratto;
 - c) l'escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento;
 - d) l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette da questa Azienda Sanitaria per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni;
- 2) l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione di cui al presente Patto avviene con garanzia di adeguato contraddittorio da parte di questa Azienda Sanitaria, secondo le regole generali degli appalti pubblici.
- 3) la ASL n.2 di Olbia individuerà con un apposito prossimo regolamento le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità, e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.
- 4) In ogni caso, per le violazioni di cui all'art.2 comma 1, lett. a),b),c),d) del presente Patto, è sempre disposta l'escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, l'esclusione dalla gara o la risoluzione "ipso iure" del contratto, salvo che la ASL n.2 di Olbia, con apposito atto, decida di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritenga che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'art.121, comma 2 del D.lgs. n.104/2014, nonché l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette da questa Azienda Sanitaria per sei mesi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Nei casi di recidiva nella violazioni di cui all'art.2 c.1 lett. a),b),c),d), e per le medesime violazioni, si applica l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette da questa Azienda Sanitaria per tre anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.
- 5) L'ASL n.2 di Olbia, ai sensi dell'art.1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 1, lett. c) del presente articolo.

Art.5 Efficacia del Patto d'Integrità

Il presente Patto d'Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento ed all'estinzione delle relative obbligazioni .

Luogo e data

L'operatore Economico

Azienda Sanitaria Locale n.2 di Olbia

L'Operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute nell'art.2 e nell'art.4 della presente scrittura.

L'operatore economico _____